

## Le risorse nazionali e gli interventi per la politica di coesione

15 febbraio 2021

Attraverso la politica di sviluppo regionale, l'Unione europea mira a raggiungere la **coesione economica, sociale e territoriale** riducendo le disparità fra le diverse regioni degli Stati membri. Per il raggiungimento di tali obiettivi, l'Unione europea - sulla base di accordi stipulati con i singoli Stati membri (Accordi di Partenariato) e secondo regole condivise - assegna in un arco temporale di sette anni (ciclo di programmazione) specifiche risorse finanziarie a cui si aggiungono, per il **principio della addizionalità**, le risorse nazionali messe a disposizione dai medesimi Stati Membri.

Nel "**Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie**" (c.d. Fondo IGRUE) sono iscritte le **risorse nazionali** destinate, per il principio della addizionalità, al **cofinanziamento degli interventi comunitari** nelle aree obiettivo dei fondi strutturali.

Nel **Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)** sono iscritte le **risorse finanziarie aggiuntive nazionali** destinate ad attuare l'obiettivo costituzionale di "rimuovere gli **squilibri economici e sociali**" tra le diverse aree del Paese. E' lo strumento finanziario nazionale attraverso il quale vengono attuate le politiche per lo sviluppo orientate alla **coesione economica, sociale e territoriale** e alla **rimozione degli squilibri economici e sociali**, in attuazione dell'articolo 119, comma 5, della Costituzione.

### 1. Le disponibilità del Fondo Sviluppo e Coesione nel bilancio 2021-2023

Il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) è finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli **interventi aggiuntivi** al finanziamento ordinario (nonché a quello comunitario ed al contestuale cofinanziamento nazionale) che sono rivolti al **riequilibrio economico e sociale**.

Il **requisito dell'aggiuntività** è espressamente precisato dalla disciplina istitutiva del Fondo, laddove si dispone ([articolo 2 del D.Lgs. n. 88/2011](#)) che le risorse non possono essere sostitutive di spese ordinarie del bilancio dello Stato e degli enti decentrati, in coerenza con l'analogo criterio dell'addizionalità previsto per i fondi strutturali dell'Unione europea.

L'intervento del Fondo è destinato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi.

Il Fondo ha carattere pluriennale, in **coerenza con l'articolazione temporale della programmazione dei Fondi strutturali** dell'Unione europea, garantendo l'unitarietà e la complementarietà delle procedure di attivazione delle relative risorse con quelle previste per i fondi comunitari.

Nel **bilancio di previsione per il triennio 2021-2023** (legge n. 178/2020 e relativo D.M. Economia 30 dicembre 2020 di ripartizione delle dotazioni dei singoli programmi di spesa in capitoli), il **capitolo 8000** dello stato di previsione del Ministero dell'economia - su cui sono iscritte le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione - presenta, una dotazione per il **triennio** pari a circa **10 miliardi nel 2021, 11,5 miliardi nel 2022** e circa **9 miliardi nel 2023**, come indicato nella Tabella che segue.

La tabella riporta altresì, nell'**ultima colonna**, l'ulteriore importo delle risorse del Fondo autorizzate per i **cicli** di programmazione **2014-2020** e **2021-2017**, rispettivamente, dalla legge di stabilità 2014 e della legge di bilancio 2020 ([art. 1, co. 6, L. 147/2013](#) e art. 1, co. 178, L. n. 178/2020), che verranno iscritte in bilancio negli anni successivi (in tutto, 50,3 miliardi fino al 2030), per complessivi **80,7 miliardi di euro**.

Tali risorse ricomprendono un primo finanziamento di **50 miliardi** del FSC per il ciclo di **programmazione 2021-2027**, autorizzato dall'art. 1, co. 177, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020), che dovrà essere programmato nei prossimi anni secondo le regole introdotte dalla legge di bilancio medesima. I **restanti 30 miliardi** sono destinati gli interventi del precedente ciclo di **programmazione 2014-2020**:

Tabella 1

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - MISSIONE: SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE				
Programma: Sostegno alle politiche per lo sviluppo e la coesione economica				
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (cap. 8000)				
(milioni di euro)	2021	2022	2023	2024 e succ.
Risorse ciclo 2014-2020	7.089,6	7.657,8	7.638,4	14.437,6
Risorse ciclo 2021-2027	2.911,1	3.859,1	1.361,0	35.844,0
TOTALE	10.000,7	11.516,9	8.999,4	50.281,6

## Il rifinanziamento del Fondo Sviluppo e Coesione per il ciclo 2021-2027 nella legge di bilancio per il 2021

La legge di bilancio per il 2021 (articolo 1, commi 177-178, legge n. 178/2020) ha disposto una prima assegnazione di risorse aggiuntive in favore del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il **ciclo di programmazione 2021-2027**, nell'importo di **50 miliardi** di euro, destinate a sostenere interventi per lo sviluppo finalizzati a ridurre i divari socio-economici e territoriali tra le diverse aree del Paese. Il finanziamento è autorizzato secondo la seguente articolazione temporale: **4 miliardi** per il **2021**, **5 miliardi** annui **dal 2022 al 2029** e **6 miliardi** per l'anno **2030**.

Per quanto concerne l'**utilizzo** delle nuove risorse aggiuntive del Fondo, si ricorda che la normativa attribuisce al CIPE il compito di ripartirne, con proprie deliberazioni, la dotazione, secondo i **criteri** e le **procedure di programmazione** recate dal **comma 178** della legge di bilancio 2021.

Tale comma disciplina altresì le modalità di gestione finanziaria del Fondo e di monitoraggio delle risorse 2021-2027, in analogia con il precedente periodo di programmazione, ferma restando la **chiave di riparto** delle risorse dell'**80 per cento alle aree del Mezzogiorno** e del **20 per cento alle aree del Centro-Nord**.

Si segnala, tuttavia, che una quota parte delle risorse autorizzate per il nuovo ciclo è **già stata utilizzata** dalla legge di bilancio stessa, per un importo di **6.275 milioni**, a finanziamento degli interventi indicati nella tabella seguente, introdotti da alcune **disposizioni contenute nell'articolato**, con corrispondente riduzione del Fondo:

Tabella 2

(milioni di euro)	2021	2022	2023	2024 e succ.
<b>Risorse del ciclo 2021-2027 (art. 1, co. 178)</b>	<b>4.000,0</b>	<b>5.000,0</b>	<b>5.000,0</b>	<b>36.000,0</b>
<i>Utilizzi FSC per copertura oneri:</i>				
Art. 1, co. 169: Decontribuzione Sud	-	-	3.500,0	-
Art. 1, co. 172: Credito imposta investimenti nel Mezzogiorno	1.053,9	1.053,9	-	-
Art. 1, co. 187: Credito d'imposta nel Mezzogiorno ricerca e innovazione	-	-52,0	-104,0	-156,0
Art. 1, co. 194: Fondo per la ricerca, il trasferimento tecnologico e la formazione universitaria in regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche	-20,0	-20,0	-20,0	-
Art. 1, co. 200: Fondo di sostegno ai comuni marginali ( <i>copertura parziale dell'onere per interventi specifici in alcuni territori del Centro Italia</i> )	-15,0	-15,0	-15,0	-
<b>Quota disponibile ciclo 2021-2027</b>	<b>2.911,1</b>	<b>3.859,1</b>	<b>1.361,0</b>	<b>35.844,0</b>

Inoltre, l'articolato della legge di bilancio 2021 contiene altre due disposizioni che prevedono l'utilizzo di risorse FSC per specifici interventi, rinviando, tuttavia, per l'impegno delle risorse, ad successiva delibera del CIPE.

Risorse FSC 2021-2027 da assegnare con delibera CIPE (milioni di euro)	2021	2022	2023
Art. 1, co. 189 - Ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno	-50,0	-50,0	-50,0
Art. 1, co. 191 - Contratto istituzionale di sviluppo per le aree del terremoto Centro Italia 2016	-100,0	-	-

### Le risorse per il precedente ciclo di programmazione 2014-2020

La dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il ciclo di **programmazione 2014-2020** è stata autorizzata dall'articolo 1, comma 6, della legge di stabilità 2014 ([legge n. 147/2013](#)) nella misura complessiva di **54.810 milioni**.

Tale dotazione è stata successivamente **refinanziata** dalla **legge di bilancio per il 2018** ([legge n. 205/2017](#)), per un importo pari a **5 miliardi** per il **2021** e annualità seguenti, portando dunque le risorse complessive del Fondo per la programmazione 2014-2020 pari a **59.810 milioni** di euro.

Tali risorse **sono state pressoché interamente programmate dal CIPE** - come risulta nel quadro finanziario e programmatico esposto nella **delibera CIPE 28 febbraio 2018, n. 26** (cfr. Tabella 3 della delibera n. 26/2018), nel modo seguente:

- circa **8,6 miliardi** mediante **preallocazioni** ovvero **riduzioni** disposte per legge negli anni 2014-2017;
- circa **6,3 miliardi** di euro mediante **Piani stralcio**, approvati dal CIPE nel corso degli anni 2014-2017, ai sensi della procedura prevista dalla lettera d) dell'[art. 1, comma 703, della legge n. 190/2014](#);
- circa **24,9 miliardi** mediante assegnazioni ai **Piani Operativi** come individuati nell'ambito di ciascuna area tematica, secondo la programmazione disposta con la **delibera n. 25/2016** e successivi

*Addendum;*

- d. circa **14,5 miliardi** destinati ai **Piani Territoriali**, di cui 13,4 miliardi destinati ai Patti per il **Sud** (delibera n. 26/2016) e per circa 1,1 miliardi destinati ai Patti per il **Centro-Nord** (delibere n. 56/2016, n. 75/2017 e n. 76/2017);
- e. circa **5 miliardi** mediante ulteriori **assegnazioni** disposte dal **CIPE** nel 2018, in base a previsioni di legge (per 2,4 miliardi) ovvero per altri interventi (2,6 miliardi).

Successivamente, le disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione della programmazione 2014-2020 sono state ulteriormente rifinanziate di:

**4 miliardi** dalla **legge di bilancio per il 2019-2021** ([legge n. 145/2018](#)) nella misura di 800 milioni per ciascuna annualità dal 2019 al 2023,

**5 miliardi** dalla **legge di bilancio per il 2020-2022** (legge n. 160/2019) nella misura di 800 milioni per ciascuna annualità 2021 e 2022, di 1.000 milioni per ciascuna delle annualità 2023 e 2024 e di 1.400 milioni per il 2025.

Complessivamente, dunque, le risorse assegnate al Fondo sviluppo e coesione per il ciclo di programmazione 2014-2020 ammontano a **68,8 miliardi**.

Rispetto all'importo complessivamente stanziato, permangono ancora nel bilancio 2021 circa 36,8 miliardi da spendere, come evidenziato sopra nella **Tabella 1**.

Per una analisi più dettagliata sull'utilizzo delle risorse del FSC 2014-2020, si rinvia al Tema "[L'utilizzo delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per il ciclo di programmazione 2014-2020](#)", nel quale sono analizzate le assegnazioni delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione per il ciclo 2014-2020 effettuate a partire dal 2014, distintamente per le assegnazioni disposte in via legislativa, ovvero operate del CIPE in sede di ripartizione del Fondo, ai sensi del comma 703 della [legge n. 190/2014](#).

## Dossier

[La gestione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - anno 2017](#)

<https://temi.camera.it/dossier/OCD18-10885/la-gestione-del-fondo-lo-sviluppo-e-coesione-anno-2017.html>

[La gestione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - anno 2018](#)

<https://temi.camera.it/dossier/OCD18-12471/la-gestione-del-fondo-lo-sviluppo-e-coesione-anno-2018.html>

[La gestione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - anno 2019](#)

<https://temi.camera.it/dossier/OCD18-14046/la-gestione-del-fondo-lo-sviluppo-e-coesione-anno-2019.html>

## 2. Il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie

Il secondo pilastro finanziario delle politiche di coesione è rappresentato dalle **risorse nazionali** del "Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie" (c.d. Fondo IGRUE), destinate al **cofinanziamento degli interventi comunitari** nelle aree obiettivo dei fondi strutturali.

Ai fini della politica di coesione, infatti, oltre alle risorse comunitarie vanno considerate, per il principio della **addizionalità**, le risorse statali provenienti dal **cofinanziamento nazionale**, posto a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.

Per il ciclo di **programmazione 2014-2020**, la legge di stabilità per il 2014 ha stanziato l'importo di oltre **24 miliardi** di euro. Il CIPE, con la delibera 28 gennaio 2015, n. 10, ha definito i criteri di cofinanziamento nazionale dei programmi europei per il periodo 2014-2020 nonché la programmazione degli "interventi complementari", per un ammontare pari a 24 miliardi, stanziati dallo Stato, cui si aggiungono ulteriori **4,4 miliardi** di cofinanziamento regionale (a valere sui bilanci delle **regioni**). Inoltre, per assicurare il cofinanziamento nazionale delle risorse aggiuntive europee riconosciute all'Italia dalla Commissione europea in esito all'adeguamento tecnico del Quadro finanziario pluriennale connesso all'evoluzione del reddito nazionale lordo – circa +1,6 miliardi assegnati con la Decisione UE 2016/1941 - il CIPE, con delibera 10 luglio 2017, n. 50 ha assegnato un importo fino a **800 milioni**. Tali risorse non sono poste a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, bensì a carico del Fondo Sviluppo e Coesione della programmazione 2014-2020.

Successivamente, la **legge di bilancio per il 2019** ha previsto un **rifinanziamento** del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di **30 miliardi** per il 2022 e annualità successive (fino al 2026).

Relativamente al **futuro ciclo di programmazione 2021-2027**, la **legge di bilancio per il 2021** (art. 1, commi 51-57, L. n. 178/2020) provvede a definire i **tassi di cofinanziamento nazionale massimi applicabili** e l'**onere** a carico del Fondo di rotazione della **quota di cofinanziamento nazionale pubblica**

relativa agli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027, a valere sulle risorse dei fondi strutturali (FSE e FESR), Fondo per la giusta transizione (JTF), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP).

Di conseguenza, il capitolo di bilancio su cui è iscritto il Fondo di rotazione (cap. 7493/Economia) è stato integrato dell'importo necessario a garantire la copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica degli interventi cofinanziati dall'UE, la cui entità, pur non esplicitata in norma, è tuttavia indicata nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari della legge di bilancio.

Al riguardo, la Relazione tecnica alla legge di bilancio riporta che "**l'intervento complessivo massimo** del Fondo di rotazione, sulla base dei criteri e dei tassi di cofinanziamento massimi disposti dai commi 51-54, è stimato, in relazione al **ciclo 2021/2027**, in un importo complessivo pari a **39 miliardi** per il periodo **2021-2030** (2 miliardi per il 2021, 2,5 miliardi per il 2022, 4,624 miliardi per il 2023, 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, 3,3 miliardi per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e 3,276 miliardi per l'anno 2030).

Conseguentemente, a seguito dell'**incremento** delle disponibilità **per il 2021-2027** per effetto delle citate disposizioni della legge di bilancio 2021 e della contestualmente riprogrammazione delle risorse relative ai precedenti cicli programmatici, ad opera della Sezione II della legge medesima che ha stabilito uno spostamento di **3,2 miliardi dal 2023 agli anni successivi**, il Fondo IGRUE presenta la seguente dotazione di bilancio negli triennio 2021-2023 e per gli anni successivi:

(milioni di euro)

Fondo IGRUE (cap. 7493/MEF )	2021	2022	2023	2024 e ss
<b>BLV 2021-2023</b>	<b>4.125,0</b>	<b>5.375,0</b>	<b>6.475,0</b>	<b>19.525,0</b>
Rimodulazione II Sezione	-	-	-3.199,0	+3.199,0
Rifinanziamento ciclo 2021-2027	2.000,0	2.500,0	4.624,0	29.876,0
<b>Bilancio 2021-2023</b>	<b>6.125,0</b>	<b>7.875,0</b>	<b>7.900,0</b>	<b>52.600,0</b>

### 3. Interventi per il Mezzogiorno

#### **Le agevolazioni per investimenti nel Mezzogiorno**

Tra le principali misure per la coesione territoriale ed il Mezzogiorno rivestono particolare **rilievo quelle rivolte** al sostegno e allo **sviluppo** delle **imprese operanti al Sud**, attuate in questi ultimi anni sia attraverso la proroga ed il **rifinanziamento di misure già operanti** da tempo nell'ordinamento (ad es. il rifinanziamento del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi nelle regioni del Mezzogiorno), sia mediante la definizione di **nuovi strumenti di intervento**.

Sotto questo profilo, una disposizione di rilievo è quella introdotta dalla legge n. 208 del 2015 (legge di bilancio 2016, commi da 98 a 108), che ha autorizzato un **credito d'imposta** per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019 per l'acquisto di **beni strumentali nuovi** (macchinari, impianti e attrezzature varie) destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del **Mezzogiorno** (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo). La misura, già **prorogata al 31 dicembre 2020** dall'articolo 1, comma 319, della legge di bilancio 2020, è stata **ulteriormente prorogata**, da ultimo, **al 31 dicembre 2022** dall'articolo 1, comma 171, della **legge di bilancio 2021** (legge n. 178/2020).

Un secondo strumento di intervento per favorire gli investimenti è quello previsto dall'articolo 1, comma 226, della **legge di bilancio 2020** a valere sulle ulteriori risorse assegnate – fino al 2025 – alla **nuova legge Sabatini** (articolo 2, comma 8, del decreto-legge n. 69 del 2013), che ha **elevato la maggiorazione** del contributo statale dal 30 per cento **al 100 per cento** per le **micro e piccole imprese** che effettuano **investimenti innovativi "Industria 4.0"** nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nel limite complessivo di 60 milioni. In aggiunta al predetto stanziamento di 60 milioni di euro, l'art 39, comma 2, del **D.L. n. 76/2020** ha stabilito che l'intervento **può essere cofinanziato** con risorse rivenienti da fondi strutturali e di investimento europei.

A seguito dell'emergenza determinata dalla **pandemia di Covid-19**, il **D.L. n. 34/2020** ha introdotto, all'articolo 244, una **maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta** per gli **investimenti in attività di ricerca e sviluppo** destinato alle imprese operanti nelle regioni del Mezzogiorno, anche al fine di agevolare l'attività di ricerca in ambito Covid-19. La maggiorazione del credito d'imposta è stata estesa alle imprese operanti nelle regioni Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.

Da ultimo, l'articolo 1, commi 185-187, della legge di bilancio 2021 ha **prorogato tale credito** di imposta per le **annualità 2021 e 2022**.

#### **La misura "Resto al Sud"**

Tra gli strumenti innovativi, rileva la misura denominata **"Resto al Sud"**, introdotta dal decreto-legge n. 91/2017, finanziata mediante utilizzo delle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 per un importo complessivo fino a 1.250 milioni.

La misura, finalizzata a promuovere la costituzione di nuove imprese nelle **Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia**, è rivolta ai **giovani residenti**, al momento della

presentazione della domanda, nelle Regioni citate, ovvero che ivi trasferiscano la residenza nei termini di legge, e che mantengano nelle stesse Regioni la residenza per tutta la durata del finanziamento (fino a un massimo di 50.000 euro), che consiste per il 35% in erogazioni a fondo perduto, e che per il 65% è un prestito a tasso zero da rimborsare, complessivamente, in otto anni, di cui i primi due di preammortamento.

Inizialmente limitata ai soggetti di **età compresa tra i 18 e i 35 anni**, la misura è stata **estesa** ai soggetti di **età compresa tra i 36 e i 45 anni** di età l'articolo 1, comma 601, della legge di bilancio 2019. Da ultimo, l'articolo 1, comma 170, della **legge di bilancio per il 2021** ha esteso la misura ai soggetti **fino a 55 anni** di età. La misura è stata altresì estesa ai **liberi professionisti**, rimasti inizialmente esclusi.

La misura è stata estesa anche ai **comuni colpiti dal sisma** del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 (nuovo comma 1-*bis* inserito nell'articolo 1 del D.L. n. 91/2017 dal D.L. n. 123/2019).

Sono finanziate le attività imprenditoriali relative a produzione di beni nei settori dell'artigianato, dell'industria, della pesca e dell'acquacoltura, ovvero relative alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi turistici. La legge di bilancio 2019 ha ricompreso nella misura anche i liberi professionisti, rimasti inizialmente esclusi. Sono escluse dal finanziamento le attività del commercio ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa.

Le modalità di attuazione della misura "Resto al Sud" sono contenute nel regolamento di cui al **D.M. 9 novembre 2017, n. 174**, con il quale sono stati individuati i criteri di dettaglio per l'ammissibilità alla misura, le modalità di attuazione della stessa, le modalità di accreditamento dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, le modalità di corresponsione del contributo a fondo perduto e del contributo in conto interessi, le modalità di escussione della garanzia, nonché la misura della garanzia relativa al prestito nella misura del 65 per cento del finanziamento e le modalità di controllo e monitoraggio della misura incentivante. Il Regolamento è stato modificato dal **D.M. 5 agosto 2019, n. 134** al fine di recepire l'estensione della misura ai soggetti di età compresa tra i 36 e i 45 anni e ai liberi professionisti, come disposto dalla legge di bilancio 2019.

Quanto alle **risorse finanziarie** stanziata per la misura, si rammenta che il comma 16 dell'articolo 1 del D.L. n. 91/2017 stanziava un importo complessivo fino a 1.250 milioni di euro per il periodo 2017-2025 a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) della Programmazione 2014-2020.

In attuazione di quanto sopra, il Cipe ha assegnato le suddette risorse con due delibere: la **delibera CIPE n. 74 del 7 agosto 2017** ha assegnato alla misura 715 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020, con la seguente articolazione annuale: 36 milioni di euro per il 2017; 100 milioni di euro per il 2018; 107 milioni di euro per il 2019, 308,50 milioni di euro per il 2020; 92 milioni di euro per il 2021; 22,50 milioni di euro per il 2022; 18 milioni di euro per il 2023; 14 milioni di euro per il 2024 e 17 milioni di euro per il 2025. In base all'utilizzo delle risorse, il Comitato con successive delibere si è riservato di riequilibrare le suddette percentuali nel rispetto delle risorse assegnate.

Con successiva **delibera CIPE n. 102 del 22 dicembre 2017**, il CIPE ha assegnato la residua quota di 535 milioni di euro, di cui 180 milioni di euro per l'anno 2018, 355 milioni per l'anno 2019.

Per **far fronte a crisi di liquidità** correlate agli effetti socio-economici dell'**emergenza Covid-19**, il **D.L. n. 34/2020** ha previsto, all'**articolo 245**, la concessione di un **contributo a fondo perduto** in favore dei **soggetti** beneficiari della misura agevolativa "Resto al Sud", a copertura del fabbisogno di circolante, nella misura di 15.000 euro per le attività di lavoro autonomo e libero-professionali esercitate in forma individuale e di 10.000 euro per ciascun socio dell'impresa beneficiaria.

La norma precisa che i **contributi** a fondo perduto **sono concessi** a valere sulle **risorse ancora disponibili** già assegnate dal CIPE alla misura "Resto al Sud", con le delibere n. 74 del 7 agosto 2017 e n. 102 del 22 dicembre 2017, a valere sul **Fondo per lo sviluppo e la coesione**, senza recare pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Inoltre, l'**articolo 245-bis** ha disposto una rimodulazione della misura "Resto al Sud" – con un aumento **da 50.000 a 60.000 euro** del finanziamento massimo erogabile ed un incremento **dal 35 al 50 per cento** della quota di finanziamento erogabile nella forma del contributo a fondo perduto – al fine di sostenere il rilancio produttivo del Mezzogiorno e di promuovere la costituzione di nuove startup nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

### **La misura "Cresci al Sud"**

Al fine di rafforzare ed ampliare il sostegno al tessuto economico-produttivo delle regioni del Mezzogiorno, la legge di bilancio 2020 (art. 1, commi 321-326, L. n. 160/2019) ha istituito il «**Fondo cresci al Sud**», della durata di **12 anni (quindi fino al 2031)**, a sostegno della competitività e della **crescita dimensionale delle piccole e medie imprese** aventi sede legale e attività produttiva nelle regioni **Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia**, con una dotazione iniziale di 150 milioni per il 2020 e di 100 milioni per il 2021, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione del ciclo di programmazione 2014-2020, utilizzando quelle già destinate per le annualità 2020 e 2021 al "Piano grandi investimenti nelle zone economiche speciali" (ZES).

La gestione del Fondo, che ha natura di gestione fuori bilancio, è affidata ad Invitalia S.p.A., che a tal fine può anche avvalersi della Banca del Mezzogiorno e di altre società interamente partecipate, sulla base di una convenzione stipulata con la Presidenza del Consiglio dei ministri. Quote aggiuntive del Fondo possono essere sottoscritte anche da investitori istituzionali, pubblici e privati, individuati da Invitalia S.p.A., da Cassa

depositi e prestiti, dalla Banca europea per gli investimenti e dal Fondo europeo per gli investimenti (commi 321- 326).

Il Fondo opera investendo nel capitale delle imprese, unitamente e contestualmente a investitori privati indipendenti, secondo le modalità definite nel regolamento di gestione del Fondo medesimo.

### **Il Fondo imprese Sud**

Analogo al fondo "Cresci al Sud" è il fondo denominato "**Fondo imprese Sud**", istituito dalla legge di bilancio 2018 (art. 1, commi 897-903, L. n. 205/2017), anch'esso finalizzato al sostegno della **crescita dimensionale** delle **piccole e medie imprese** aventi sede legale e attività produttiva nelle Regioni **Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia**.

Il Fondo, con una dotazione iniziale di **150 milioni**, finanziata a valere sulle disponibilità relative all'annualità 2017 delle risorse del Fondo sviluppo e coesione della programmazione 2014- 2020, ha una **durata di 12 anni (quindi fino al 2029)**, e la relativa gestione - che opera investendo nel capitale delle piccole e medie imprese, nonché in fondi privati di investimento mobiliare chiuso (OICR), che realizzano investimenti nelle piccole e medie imprese territorialmente beneficiarie dell'intervento - è affidata a **Invitalia S.p.A.**, che può a tal fine avvalersi anche della **Banca del Mezzogiorno**. A tal fine Invitalia stipula una apposita convenzione con la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Fondo ha natura contabile di "gestione fuori bilancio" ed è assoggettata al controllo della Corte dei conti.

Con riferimento alla partecipazione di soggetti terzi al Fondo, si prevede che **quote aggiuntive del Fondo** stesso **possano essere sottoscritte anche da investitori istituzionali**, pubblici e privati, inclusi la Banca del Mezzogiorno, la Cassa depositi e prestiti S.p.A., la Banca Europea per gli Investimenti e il Fondo Europeo per gli Investimenti, individuati dalla medesima Agenzia.

Il Fondo opera investendo nel capitale delle piccole e medie imprese, unitamente e contestualmente a investitori privati indipendenti. L'investimento nel capitale di ciascuna impresa target deve essere finanziato, per almeno il 50 per cento, da risorse apportate dai predetti investitori privati indipendenti, individuati attraverso una procedura aperta e trasparente. Il Fondo, inoltre, può investire - previa selezione tramite procedura aperta e trasparente - nel rispetto della normativa vigente, in fondi privati di investimento mobiliare chiuso (OICR), che realizzano investimenti nelle piccole e medie imprese territorialmente beneficiarie dell'intervento. L'investimento del Fondo non può superare il 30% della consistenza complessiva dei predetti fondi.

### **Decontribuzione per il Mezzogiorno**

La **legge di bilancio 2021** (art. 1, commi da 161 a 169, L. n. 178/2021) **estende** per il periodo **2021-2029** l'**esonero contributivo parziale** in favore dei datori di lavoro del settore privato operanti nelle regioni **Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia**, già previsto dall'articolo 27, comma 1, del D.L. n. 104 del 2020. La misura dell'esonero è pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025, che si riduce al 20 per cento per gli anni 2026 e 2027 e al 10 per cento per gli anni 2028 e 2029.

Per il periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, la misura è concessa in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, mentre, per il periodo successivo (1° luglio 2021-31 dicembre 2029) l'efficacia del beneficio è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Gli oneri sono stimati pari a 4.836,5 milioni per il 2021, 5.633,1 milioni per il 2022, 5.719,8 milioni per il 2023, 5.805,5 milioni per il 2024, 5.892,6 milioni per il 2025, 4.239,2 milioni per il 2026, 4.047,1 milioni per il 2027, 2.313,3 milioni per il 2028, 2.084,8 milioni per il 2029 e 267,2 milioni per il 2030.

La copertura degli oneri è posta per le annualità 2021 e 2022 a carico del fondo per l'attuazione del Programma *Next Generation EU* (nella misura di 1.491,6 milioni per il 2021 e di 2.508,4 milioni per il 2022) e per il 2023 a carico del Fondo per lo sviluppo e la coesione. La restante quota degli oneri è posta a carico della manovra di bilancio stessa.

### **Sgravi contributivi in favore dell'occupazione giovanile**

La legge di bilancio 2021 (art. 1, commi 10-15, L. n. 178/2021) modifica la disciplina sulla riduzione dei contributi previdenziali, in favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni (esclusi i dirigenti e i lavoratori domestici) con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato di soggetti di età inferiore a determinati limiti e che non abbiano avuto (neanche con altri datori di lavoro) precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato. In particolare, per gli anni 2021 e 2022:

- viene elevato da 30 a 36 anni compiuti il limite di età anagrafica del lavoratore assunto alla data della prima assunzione a tempo indeterminato;
- l'esonero contributivo passa dal 50 per cento al 100 per cento, così come il relativo limite viene elevato da 3.000 euro a 6.000 euro su base annua
- viene elevato da 36 a 48 mesi il riconoscimento dell'esonero contributivo per le assunzioni in una sede

o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

### ***Nuova disciplina della c.d. regola del 34 per cento nella assegnazione degli stanziamenti statali ordinari in conto capitale***

Con le leggi di bilancio per il 2019 e 2020 si è intervenuti a ridefinire la cosiddetta **regola del 34%** ai fini della destinazione alle regioni del Mezzogiorno delle risorse ordinarie in conto capitale, in proporzione alla popolazione di riferimento.

La regola, introdotta in sede di conversione in legge del **decreto-legge n. 243 del 2016**, con l'inserimento nel testo dell'**articolo 7-bis**, è stata oggetto di numerose modifiche, ad opera dell'articolo 1, commi 597 e 598, della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145/2018), quindi ridefinita dall'articolo 1, comma 310, dalla legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160/2019) e, da ultimo, integrata dall'articolo 30 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (decreto Mille proroghe).

In sostanza, tale disposizione introduce, in nome del principio del riequilibrio territoriale, il criterio di **assegnazione differenziale** di risorse aggiuntive a favore degli interventi nei territori delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, disponendo che le Amministrazioni centrali dello Stato si debbano conformare **all'obiettivo di destinare agli interventi nelle regioni del Mezzogiorno** un volume complessivo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale proporzionale alla popolazione di riferimento (corrispondente, cioè, **34% degli stanziamenti**).

La legge di bilancio per il 2019 è intervenuta sulla disciplina semplificando le procedure inizialmente previste, e disponendo che i programmi di spesa in conto capitale delle amministrazioni centrali interessati dalla norma non siano più individuati annualmente con direttiva del Presidente del Consiglio, bensì individuati annualmente nel Documento di Economia e Finanza (DEF) - in sede di prima applicazione, dalla Nota di aggiornamento del DEF 2019 - su indicazione del Ministro per il Sud.

E' stato incluso nell'ambito degli stanziamenti oggetto di verifica anche quelli compresi nei **contratti di programma** (inclusi quelli vigenti) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con **Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.** e **Anas S.p.A.**.

Sulla suddetta disciplina è nuovamente intervenuta la legge di bilancio per il 2020 (art. 1, comma 310):

- indicando come **unico criterio di riferimento** per l'assegnazione differenziale delle risorse in favore del Mezzogiorno quello della **popolazione**, escludendo pertanto la possibilità di indicare "altro criterio relativo a specifiche criticità" ai fini della determinazione della percentuale di riserva di investimenti da destinare alle regioni del Mezzogiorno;
- **eliminando** la previsione dell'**individuazione annuale, in sede di DEF**, dei programmi di spesa in conto capitale interessati dall'applicazione della regola del 34%.

Per quanto riguarda le risorse oggetto di ripartizione differenziale, non si fa più riferimento agli stanziamenti ordinari in conto capitale, in quanto la nuova formulazione considera le risorse dei **programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti**, da assegnare sull'intero territorio nazionale, per i quali non si abbiano criteri o indicatori di attribuzione già individuati. Tale nuova formulazione, di fatto, conferma l'esclusione, dalla regola del 34%, delle risorse nazionali aggiuntive iscritte sul Fondo sviluppo e coesione (FSC) e quelle derivanti dai fondi strutturali e di investimenti europei e dal relativo cofinanziamento nazionale, in quanto assoggettate a specifica chiave di riparto (80% al Sud e 20% al Centro Nord).

Entro il 30 aprile 2020 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri devono essere stabilite le modalità per verificare che il riparto delle risorse dei programmi di spesa in questione, nonché per monitorare l'andamento della spesa erogata (disposizione reinserita dall'articolo 30 del D.L. n. 162 del 2019).

Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale ha svolto alla Camera il 6 maggio 2020 una [informativa urgente](#) sul rispetto del vincolo di destinazione alle regioni del Mezzogiorno di una quota di investimenti dello Stato.

Con il [D.P.C.M. 21 gennaio 2021](#) è stata definita la modalità di verifica della regola del 34 per cento (aggiornando il precedente D.P.C.M. 10 maggio 2019). Entro il **30 giugno di ogni anno** le amministrazioni centrali trasmettono al Ministro per il Sud e la coesione territoriale e al Ministro dell'economia e delle finanze, con apposita comunicazione, l'elenco dei programmi di spesa per opere pubbliche finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, indicando, per i singoli programmi di spesa se l'obiettivo che si prefiggono costituisce il riparto di una quota degli stanziamenti proporzionale alla popolazione residente ovvero una quota maggiore, nonché gli ulteriori criteri di ripartizione che si intendono adottare. Entro il 30 giugno dell'anno successivo, le amministrazioni centrali trasmettono al Ministro per il sud e la coesione territoriale e al Ministro dell'economia e delle finanze una comunicazione riportante ogni informazione utile, ai fini della verifica dell'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale almeno proporzionale alla popolazione residente e al monitoraggio della spesa erogata.

### **Le zone economiche speciali (ZES)**

Le **Zone economiche speciali (ZES)**, istituite con il decreto legge n. 91 del 2017 (artt. 4 e 5) a valere sulle risorse Fondo sviluppo e coesione, sono **concentrate nelle aree portuali** e nelle aree ad esse economicamente collegate, nelle **regioni meridionali**, definite dalla normativa europea come "meno sviluppate" (Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia e Campania) o "in transizione" (Sardegna, Abruzzo e Molise).

Lo scopo delle ZES è quello di creare **condizioni favorevoli** in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo **sviluppo delle imprese** già operanti e l'insediamento di nuove imprese. Tali imprese sono tenute al rispetto della normativa nazionale ed europea, nonché alle prescrizioni adottate per il funzionamento della stessa ZES, e beneficiano di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa;

La Zona economica speciale è definita come un'area geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti, purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T).

In **Italia**, nelle regioni in cui possono essere istituite le ZES, sono porti della rete centrale: Palermo, Augusta, Gioia Tauro, Cagliari, Taranto, Bari, Napoli. Tra i porti della rete globale rientrano, tra gli altri, Catania, Messina, Milazzo, Siracusa, Trapani, Gela, Reggio Calabria, Villa San Giovanni, Brindisi, Salerno, Olbia, Porto Torres.

Le regioni che presentino tali condizioni possono presentare, in base all'art. 4, comma 4-*bis* del D.L. n. 91/2017, una proposta di istituzione di ZES nel proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano presenti più aree portuali che abbiano le caratteristiche stabilite dal regolamento europeo, accompagnata da un piano di sviluppo strategico. Inoltre, anche le regioni che non posseggano aree portuali possono presentare istanza di istituzione di una ZES, ma solo in forma associativa, qualora contigue, o in associazione con un'area portuale avente le caratteristiche richieste.

In particolare, le imprese che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o effettuano investimenti incrementali all'interno delle ZES usufruiscono di benefici fiscali, nonché di riduzione dei termini dei procedimenti e di semplificazione degli adempimenti rispetto alla normativa vigente, che sono definiti nell'articolo 5 del D.L. n. 91/2017.

Con il **DPCM 25 gennaio 2018, n. 12** è stato adottato il Regolamento sull'istituzione delle Zone economiche speciali (ZES), definendo le modalità per l'istituzione di una ZES, la sua durata, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area, i criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di beneficio per i soggetti economici ivi operanti o che vi si insedieranno, nonché il coordinamento degli obiettivi di sviluppo.

Con il **decreto-legge n. 135 del 2018** sono state introdotte misure di ulteriore semplificazione per le Zone economiche speciali.

La **legge di bilancio 2020 (art. 1, co. 316, lett. a)** ha modificato la normativa, inserendo nel "Comitato di indirizzo" (cioè nel soggetto per l'amministrazione dell'area ZES) anche un Commissario straordinario del Governo, al quale viene attribuita la presidenza del "Comitato di indirizzo" in luogo del Presidente dell'Autorità di sistema portuale.

Inoltre è stato previsto che il credito di imposta già previsto per gli investimenti nelle ZES sia commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 (anziché entro il 31 dicembre 2020 del testo previgente), estendendone pertanto la fruibilità. Rimane invariato il limite massimo previsto, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni.

Da ultimo, la **legge di bilancio 2021 (art. 1, commi 173-176, L. n. 178/2020)** ha previsto, per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES), la **riduzione dell'imposta sul reddito** derivante dallo svolgimento dell'attività nella zona economica speciale **del 50%** a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d'imposta successivi. Il riconoscimento dell'agevolazione è subordinato al rispetto di una serie di condizioni riguardanti il mantenimento dell'attività nell'area ZES per almeno dieci anni e la conservazione dei posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività avviata nella ZES per almeno dieci anni. Le imprese beneficiarie, inoltre, non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento. L'agevolazione spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regime *de minimis*, anche per il settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura.

### **Il contratto istituzionale di sviluppo**

A partire dal 2018, sono state introdotte una serie di misure di **semplificazione** ed accelerazione delle procedure sia per la realizzazione degli interventi contenuti nei **Patti per lo sviluppo** (c.d. Patti per il Sud) nelle regioni del Mezzogiorno (procedure semplificate di rimborso delle spese effettivamente sostenute, a valere sulle risorse FSC 2014-2020, dalle amministrazioni titolari degli interventi e snellimento dei procedimenti di decisione sugli interventi contenuti nei Patti stessi, prevedendo il ricorso alla Conferenza di servizi simultanea), sia per la **valorizzazione** dei **Contratti Istituzionali di Sviluppo-CIS**.

Il Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) costituisce uno **strumento** che le amministrazioni competenti



possono stipulare sia **per accelerare l'utilizzo dei fondi strutturali** europei sia per accelerare la realizzazione di nuovi **progetti strategici di rilievo nazionale**, interregionale e regionale, tra loro funzionalmente connessi in relazione a obiettivi e risultati, finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione. In particolare, i CIS sono finalizzati all'accelerazione della realizzazione degli interventi speciali che prevedono la realizzazione di **opere infrastrutturali, funzionali alla coesione territoriale** e a uno sviluppo equilibrato del Paese.

Con i CIS, in sostanza, le risorse sono concentrate per la realizzazione di un'unica grande infrastruttura a valenza nazionale o interregionale (salve eccezioni dettate da specificità territoriali), superando i tradizionali limiti regionali verso una logica per macroaree. Nel contratto vengono definiti i tempi di attuazione (cronoprogramma), le responsabilità dei contraenti, i criteri di valutazione e monitoraggio e le sanzioni per eventuali inadempimenti. Il contratto istituzionale di sviluppo viene stipulato dal Ministro per la coesione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, dai Presidenti delle Regioni interessate e dalle amministrazioni competenti.

Le Amministrazioni responsabili degli interventi possano avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. per tutte le attività economiche, finanziarie e tecniche, nonché in qualità di Centrale di committenza, ad esclusione di quanto demandato all'attuazione da parte dei concessionari di servizi pubblici.

Per valorizzare i contratti istituzionali di sviluppo, il D.L. n. 91/2017, all'articolo 7, ha previsto che, per accelerare l'attuazione di interventi complessi, definiti dalla norma come "aventi natura di grandi progetti" ovvero di "investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi, che richiedano un approccio integrato e l'impiego di fondi strutturali di investimento europei e di fondi nazionali inseriti in piani e programmi operativi finanziati a valere sulle risorse nazionali e europee", sia il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno ad individuare gli interventi per i quali si procede alla sottoscrizione di appositi Contratti istituzionali di sviluppo, su richiesta delle amministrazioni interessate, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 36 del regolamento(UE) n. 1303/2013.

Tale articolo dispone, infatti, che qualora una strategia di sviluppo urbano o un'altra strategia o patto territoriale richieda un approccio integrato che comporti investimenti del Fondo sociale europeo, del Fondo europeo sviluppo regionale o del Fondo di coesione nell'ambito di più assi prioritari di uno o più programmi operativi, le azioni possono essere eseguite sotto forma di investimento territoriale integrato ("ITI") e possono a tal fine essere integrate da un sostegno finanziario dal FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) o dal FEAMP (Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca).

Sono attualmente operativi i seguenti Contratti istituzionali di sviluppo:

- CIS Napoli-Bari-Lecce/Taranto;
- CIS Messina-Catania-Palermo;
- CIS Salerno-Reggio Calabria;
- CIS adeguamento itinerario SS Sassari-Olbia;
- CIS Taranto.

Nel corso del 2019 sono stati sottoscritti i CIS Capitanata (Foggia) e Molise, finanziati dal CIPE, rispettivamente, con le delibere nn. 26 e 27 del 2019.

Sono attualmente operativi i Tavoli tecnici propedeutici alla sottoscrizione del CIS della Basilicata e del CIS della Città metropolitana di Cagliari e Provincia del Sud Sardegna.

Inoltre il comma 1-*bis* dell'articolo 7 del D.L. 91 del 2017 (introdotto dalla legge di conversione n. 123 del 2017) ha previsto la sottoscrizione di un CIS Matera "Capitale europea della cultura 2019", prevedendo interventi infrastrutturali e di valorizzazione del sistema dell'offerta turistico-culturale del capoluogo lucano.

### ***La strategia per le aree interne del paese***

Rientra tra le misure di **sostegno alle politiche nazionali e comunitarie** volte al superamento degli squilibri socioeconomici territoriali, il **rifinanziamento** della "Strategia Nazionale per le **Aree Interne**" (SNAI), che rappresenta una delle linee strategiche di intervento dei Fondi strutturali europei del ciclo di **programmazione 2014-2020**, definite nell'ambito dell'Accordo di Partenariato, diretta al sostegno della competitività territoriale sostenibile, al fine di contrastare, nel medio periodo, il declino demografico che caratterizza talune aree del Paese, definite come quelle aree più lontane dai poli di servizio essenziale primario e avanzato, e che corrispondono al 60% della superficie territoriale, al 52% dei Comuni e al 22% della popolazione italiana.

La Strategia, che ha lo scopo di creare **nuove possibilità di reddito** e di assicurare agli abitanti maggiore **accessibilità ai servizi essenziali**, con riferimento prioritariamente ai servizi di trasporto pubblico locale, di istruzione e socio-sanitari, è sostenuta sia dai fondi europei (FESR, FSE e FEASR), per il cofinanziamento di progetti di sviluppo locale, sia da risorse nazionali.

Per la Strategia per le aree interne il legislatore ha stanziato, a partire dall'esercizio 2014, **481,2 milioni** per il **periodo 2015-2023**, a valere sulle risorse del Fondo per l'attuazione delle politiche comunitarie (art. 5

della legge n. 187 del 1983, c.d. Fondo IGRUE), di cui **200 milioni** autorizzati, con l'articolo 1, comma 314, della **legge di bilancio 2020** per le annualità 2021-2023 (di cui 60 milioni per il 2021 e 70 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023) e **110 milioni**, di cui 10 milioni per il 2020 e 100 milioni per il 2021 con **l'articolo 28 del D.L. n. 104 del 2020**.

I finanziamenti statali sono stati finora assegnati dal CIPE con le delibere **28 gennaio 2015, n. 9, 10 agosto 2016, n. 43, 7 agosto 2017, n. 80 e 25 ottobre 2018, n. 52**.

Si rammenta che, a **sostegno delle attività economiche**, artigianali e commerciali dei comuni delle **aree interne**, è stato istituito con la **legge di bilancio 2020** un apposito **Fondo** - presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri (art. 1, co. 313, lett. d), della legge n. 160 del 2019) - le cui risorse, autorizzate a valere sul Fondo nella misura di **30 milioni** di euro per ciascun anno del triennio **2020-2022**, sono ripartite tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione.

A seguito dell'**emergenza sanitaria da Covid-19**, il **D.L. n. 34/2020** ne ha previsto il rifinanziamento, nella misura di **60 milioni per il 2020 e di 30 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022**, allo scopo di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di **sostegno del settore artigianale e commerciale** conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19, nonché nella misura di ulteriori **30 milioni** di euro per ciascuno degli anni **2021, 2022 e 2023**, al fine di realizzare interventi di **sostegno alle popolazioni residenti** nei comuni svantaggiati. Le risorse di tale fondo sono reperite a valere sulle disponibilità del Fondo sviluppo e coesione (FSC).

Da ultimo sulla materia è intervenuta la **legge di bilancio 2021**, che all'articolo 1, **commi 196-200**, provvedono ad una **nuova denominazione** del "Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni delle aree interne" in "**Fondo di sostegno ai comuni marginali**", destinandolo al finanziamento di interventi a supporto della coesione sociale e dello sviluppo economico nelle aree del Paese maggiormente colpite dal fenomeno dello spopolamento e con limitata offerta di servizi alle persone e alle attività economiche. Il Fondo viene quindi rifinanziato nella misura di **30 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023** a valere sulle disponibilità del FSC 2021-2027.

Il Fondo viene **ulteriormente rifinanziato**, nella misura di **48 milioni per il 2021, di 43 milioni per il 2022 e di 45 milioni per il 2023**, per la realizzazione, in comuni di specifici territori, di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati al contrasto dei fenomeni di **deindustrializzazione e impoverimento del tessuto produttivo**, di cui 15 milioni a valere sulle risorse del FSC 2021-2027. Al riparto delle risorse del Fondo si provvede con DPCM.

Tale ulteriore finanziamento è destinato a quei territori indicati all'articolo 3 della legge n. 646 del 1950 (Aree di intervento della Cassa per il Mezzogiorno) che non siano ricomprese nelle regioni del Mezzogiorno.